

dossier

XIX Legislatura

9 luglio 2024

Proroga del termine per l'esercizio delle deleghe previste dall'articolo 2 della legge 15 luglio 2022, n. 106

A.S. n. 1185



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati



SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706-2451 - studi1@senato.it - ~~X~~ [@SR_Studi](https://twitter.com/SR_Studi)

Dossier n. 314



SERVIZIO STUDI

Dipartimento cultura

Tel. 066760-3255 st_cultura@camera.it - ~~X~~ [@CD_cultura](https://twitter.com/CD_cultura)

Progetti di legge n. 323

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 1 (*Proroga termini*) 7

Articolo 2 (*Entrata in vigore*)..... 9

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 1 **(Proroga termini)**

L'**articolo 1** dispone la proroga di ulteriori dodici mesi (da ventiquattro a trentasei) del termine – attualmente in scadenza il 18 agosto 2024 - per l'esercizio:

- della delega legislativa per il coordinamento e il riordino delle disposizioni legislative vigenti e di quelle regolamentari in materia di attività, organizzazione e gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche nonché per la riforma, la revisione e il riassetto della vigente disciplina nei settori del teatro, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti, delle attività circensi, dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche, mediante la redazione di un unico testo normativo denominato «codice dello spettacolo», al fine di conferire al settore un assetto più efficace, organico e conforme ai principi di semplificazione delle procedure amministrative e ottimizzazione della spesa e volto a promuovere il riequilibrio di genere e a migliorare la qualità artistico-culturale delle attività, incentivandone la produzione, l'innovazione, nonché la fruizione da parte della collettività, con particolare riguardo all'educazione permanente;
- della delega ad adottare disposizioni in materia di contratti di lavoro nel settore dello spettacolo;
- della delega ad adottare disposizioni in materia di equo compenso per i lavoratori autonomi dello spettacolo, ivi compresi gli agenti e i rappresentanti dello spettacolo dal vivo;
- della delega per il riordino e la revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l'introduzione di un'indennità di discontinuità, quale indennità strutturale e permanente, in favore dei lavoratori.

A tal fine, la disposizione in commento novella, in termini identici, l'articolo 2, commi 1, 4, 5 e 6, della L. n. 106/2022 (Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo).

La relazione illustrativa fa presente che tale proroga si è resa necessaria per andare incontro alle richieste provenienti dalle rappresentanze delle varie categorie e delle parti sociali di una elaborazione il più possibile approfondita e partecipata dei provvedimenti normativi, già in fase avanzata di redazione, che riguardano materie vaste e complesse di cui il settore dello spettacolo attende la riforma da anni.

La procedura è stabilita dall'articolo 2, commi 5 e 7 della legge 22 novembre 2017, n. 175, il quale stabilisce che i citati decreti legislativi sono adottati sentito il Consiglio superiore dello spettacolo e di concerto con i Ministri interessati, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata e del parere del Consiglio di Stato, e sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.

Si rammenta in proposito che l'articolo 1, comma 6, della [legge di conversione n. 14 del 2023](#) del [decreto-legge 198/2022](#), aveva già prorogato da 9 a 24 mesi (quindi

dal 18 maggio 2023 al 18 agosto 2024) il termine per l'esercizio delle deleghe legislative sopra ricordate.

Verso il termine della XVIII legislatura, è stata approvata definitivamente ed è entrata in vigore la [legge 15 luglio 2022, n. 106](#), recante "Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo".

La [legge 106/2022](#), composta di 12 articoli, contiene disposizioni volte sia a ridefinire la governance complessiva del settore, sia a disciplinare i profili di più stretta attinenza lavoristica, previdenziale e assistenziale.

Nel dettaglio, l'**art. 2** conferisce al **Governo** una serie di **deleghe**, finalizzate rispettivamente: a riordinare le disposizioni di legge in materia di spettacolo; a definire nuove norme in materia di contratti di lavoro nel settore dello spettacolo; a prevedere norme in materia di equo compenso dei lavoratori autonomi dello spettacolo; a rivedere e riordinare le misure di sostegno in favore dei lavoratori a termine, dipendenti o autonomi, operanti nel settore dello spettacolo.

In attuazione del suddetto art. 2, comma 6, è stato adottato il [decreto ministeriale 25 luglio 2023](#), che reca l'"Individuazione dei lavoratori discontinui del settore dello spettacolo", nell'ambito dei lavoratori di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) del [decreto legislativo n. 182 del 1997](#). Successivamente, è stato emanato il [decreto legislativo 30 novembre 2023, n. 175](#), recante "Riordino e revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l'introduzione di un'indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo", adottato ai sensi dell'art. 2, comma 4, lettera c) e comma 6 della [legge n. 106 del 2022](#) ([qui il dossier](#) sul relativo schema di decreto).

Per una dettagliata analisi delle disposizioni di delega, si veda il [dossier n. 578 del 14 giugno 2022](#).

Articolo 2
(Entrata in vigore)

L'**articolo 2** dispone in relazione all'entrata in vigore del disegno di legge in esame, stabilendo che esso entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Al riguardo si ricorda che, in via generale, l'articolo 10 delle disposizioni sulla legge in generale stabilisce che le leggi e i regolamenti divengono obbligatori nel decimoquinto giorno successivo a quello della loro pubblicazione, salvo che sia altrimenti disposto.